



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

SENATO DELLA REPUBBLICA

II COMMISSIONE PERMANENTE GIUSTIZIA

A. S. 1612

**Misure urgenti di
degiurisdizionalizzazione ed altri
interventi per la definizione
dell'arretrato in materia di Processo
Civile**

**BREVI OSSERVAZIONI DEL
CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI**

Roma, 24 settembre 2014





Indice

RELAZIONE.....	3
SCHEDA DI SINTESI	6



RELAZIONE

Il Decreto legge n. 132 del 12 settembre 2014 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile è vigente dal 13 settembre 2014.

Come si evince dal testo, il provvedimento si propone l'obiettivo di emanare disposizioni in materia di degiurisdizionalizzazione e adottare altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, nonché misure urgenti per la tutela del credito e la semplificazione e accelerazione del processo di esecuzione forzata.

L'intento è apprezzabile e lo sforzo del Governo sicuramente encomiabile; eppure alcune novità apportate con il decreto ci lasciano perplessi.

In primo luogo occorre soffermarsi sulle disposizioni relative al c.d. arbitrato veloce o c.d. arbitrato deflattivo di cui all'art. 1 del Decreto legge in esame.

Si tratta a ben vedere di disposizioni che consentono alle parti, di richiedere, con istanza congiunta, di promuovere un procedimento arbitrale – secondo le ordinarie regole dell'arbitrato del Codice di procedura civile - nelle cause civili pendenti in primo grado o in grado d'appello che non abbiano ad oggetto diritti indisponibili e che non vertano in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale.

L'aspetto discutibile è, a parer nostro, l'aver individuato quale destinatario della trasmissione del fascicolo e al fine di procedere alla nomina del collegio arbitrale solo ed esclusivamente il Presidente del Consiglio dell'Ordine forense del circondario in cui ha sede il Tribunale ovvero la Corte d'appello.

E' del pari discutibile la previsione, diretto corollario di quanto appena detto, che le parti possano di comune accordo nominare gli arbitri individuandoli solamente tra quanti risultino iscritti all'Albo degli Avvocati (da almeno tre anni) e che abbiano reso una dichiarazione di disponibilità all'assunzione di tali incarichi.



Stesse perplessità possono avanzarsi in relazione alla previsione che, derogando alla regola generale per cui in assenza di accordo tra le parti la nomina degli arbitri spetta al Presidente del Tribunale, individua nel bensì Presidente del locale Consiglio dell'Ordine il soggetto tenuto a designare. Si assiste in definitiva alla creazione di un' "esclusiva" a favore degli iscritti all'Albo degli Avvocati.

A parer nostro, l'esclusione dei Commercialisti dalla possibilità di gestire questa forma di arbitrato ed essere nominati nel collegio arbitrale appare del tutto irragionevole.

Anche gli iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili vantano adeguate competenze e adeguata professionalità per poter essere nominati arbitri, come tra l'altro frequentemente avviene nella prassi societaria. In molti statuti, infatti, la clausola compromissoria introdotta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 d.lgs. n. 5/2003 prevede la possibilità di devolvere le controversie ad arbitri nominati dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti.

E' solo il caso di precisare, a tal riguardo, che l'ordinamento professionale (d.lgs. n. 139/2005) riconosce, tra l'altro, ai nostri iscritti competenza specifica nel diritto di impresa, in economia aziendale, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative.

Siamo dell'avviso, pertanto, che la professionalità dei Commercialisti non possa essere trascurata dal legislatore di questa mini-riforma, visto che i nostri iscritti sono da tempo "*longa manus*" dell'organo giurisdizionale, nella veste, ad esempio, di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, delegato alle vendite in ambito delle procedure mobiliari ed immobiliari, di C.T.U. e C.T. di parte, di amministratore giudiziario, mostrando di sapere svolgere tali impegnativi incarichi con elevata professionalità.

Inoltre, restringere la platea dei professionisti che possono essere nominati arbitri dalle parti, equivale a limitare significativamente la possibilità di scelta della parte/consumatore che ha diritto di esprimere la propria preferenza in considerazione anche del tipo e dell'oggetto della controversia.



In aggiunta è solo il caso di precisare che, secondo recenti dati statistici, le procedure arbitrali gestite da Commercialisti conducono a soluzioni conciliative/transattive in oltre l'80% dei casi.

Passando ad altro tema, significativa appare l'introduzione della c.d. Negoziazione assistita di cui agli artt. 2 e ss. del decreto.

L'istituto non è una novità. Il precedente, come è noto, è rappresentato dalla procedura partecipativa di negoziazione francese, introdotta nel 2010 ma rivelatasi un fallimento, come si apprende da un rapporto redatto nel 2014 dal Senato francese alla luce dei poco incoraggianti risultati raggiunti (solo 7 procedure partecipative, nell'anno di riferimento).

La negoziazione assistita prevista nel decreto legge in oggetto è una convenzione di diritto privato conclusa tra le parti interessate, nell'ambito della quale i professionisti prestano mera attività consulenziale.

Si tratta, a ben vedere, di un contratto riconducibile allo schema della transazione già delineato nel codice civile sub artt. 1965 e ss. nel quale, con evidente inversione di rotta rispetto al passato e in evidente rottura con la giurisprudenza di legittimità e con la normativa vigente, l'attività di consulenza giuridica alle parti viene riservata agli iscritti all'Albo degli Avvocati.

Appare evidente, infatti, che nel caso di specie non si tratta di attività di assistenza e rappresentanza e difesa in giudizio di cui all'art. 2, comma 5, l.n. 247/2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), né di attività di consulenza connessa ad attività giurisdizionale di cui all'art. 2, comma 6, della medesima legge n. 247/2012.

Per questo motivi, e per l'imprescindibile circostanza che il consumatore deve scegliere in piena consapevolezza e libertà, questo Consiglio Nazionale ritiene opportuno proporre una modifica della Negoziazione assistita in modo da allargare ai Commercialisti, dotati di competenze giuridiche ed economiche, la platea dei professionisti che possono coadiuvare le parti nella raggiungimento dell'accordo.



SCHEDA DI SINTESI

Il Cndcec, in relazione al Decreto legge n. 132/2014, approvato dal Governo lo scorso 29 agosto 2014, ritiene indispensabile evidenziare la scarsa logicità dei provvedimenti relativi all'esclusiva attribuita agli Avvocati in tema di Arbitrato e di Negoziazione assistita.

Le osservazioni nascono dalle seguenti motivazioni:

- il Legislatore in passato ha riconosciuto la competenza e la professionalità della nostra Categoria in questi ambiti; basti pensare, a solo titolo di esempio, agli incarichi ricoperti nelle procedure concorsuali, nella crisi di impresa, nella governance delle società e agli specifici contenuti del d. lgs. n. 139/2005 (che reca l'Ordinamento professionale);
- escludere i Commercialisti dalla previsione normativa vorrebbe dire limitare notevolmente la diffusione degli strumenti stragiudiziali introdotti dal Decreto legge, proprio nei contesti economici ed aziendali nei quali, maggiormente, dovrebbero avere l'effetto deflattivo per i quali sono stati introdotti;
- limitare la possibilità di nomina in qualità di Arbitri e Negoziatori ai soli Avvocati comporterebbe una notevole riduzione della libertà di scelta delle Parti nell'individuazione di Professionisti esperti nelle materie oggetto della lite.

Infine appare superfluo rammentare che, attualmente, sia negli Arbitrati che nelle Negoziazioni, i Commercialisti svolgono un ruolo di primaria importanza; sul territorio nazionale sono presenti numerose Camere Arbitrali espressioni degli Ordini della Categoria e, secondo recenti dati statistici, le procedure arbitrali gestite dai Commercialisti conducono a soluzioni conciliative/transattive in oltre l'80% dei casi.

Per tutto quanto detto, si sollecita una modifica dei testi normativi in modo da estendere ai Commercialisti le stesse prerogative attribuite, per ora, esclusivamente agli Avvocati.